

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO del TERRITORIO e dell'AMBIENTE  
DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** la legge regionale 29/12/1962, n. 28 “*Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana*” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 10/04/1978, n. 2 “*Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28/02/1979 “*Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana*”;
- VISTA** la legge regionale 03/12/2003, n. 20 e in particolare l'art. 11 recante misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 420/Area 1/S.G. del 05/08/2024, con il quale l'On.le Avv. Giuseppa Savarino è stata nominata Assessore preposto all'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente;
- VISTO** la legge regionale 16/12/2008, n. 19 “*Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 68 “*Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa*”;
- VISTA** la legge regionale 22/02/2019, n. 1 e in particolare l'art. 36 “*Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi*”;
- VISTA** la legge regionale 21/05/2019, n. 7 “*Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa*” come modificata dall'art. 1 della legge regionale 07/07/2020, n. 13;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 09 del 05/04/2022 recante l'emanazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale n. 19/2008 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato tra gli altri il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (nel seguito D.R.A.);
- VISTO** il D.D.G. n. 579 del 22/06/2022 con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.A.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 733 del 17/02/2025 con il quale, in esecuzione della deliberazione di G.R n. 50 del 14/02/2025, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del D.R.A. all'Arch. Calogero Beringheli;
- VISTO** il D.D.G. n. 2101 del 29 dicembre 2025, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 “*Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali*” del D.R.A. all'Arch. Antonino Polizzi con decorrenza dal 02/01/2026;
- VISTA** la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- VISTA** la Direttiva 2009/147/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30/11/2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- VISTA** la Direttiva 2011/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/09/2011, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- VISTA** la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13/12/2011, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/04/2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- VISTA** la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

- VISTA** la Direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 11/12/2011, concernente la promozione dell'energia da fonti rinnovabili;
- VISTA** la legge 22/04/1994, n. 146 *“Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993”*;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357 *“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica”* e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 03/05/2001, n. 6 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 91 *“Norme sulla valutazione d'impatto ambientale”*, con il quale, tra l'altro, l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente è stato individuato quale Autorità Competente in materia di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 12/03/2003, n. 120 recante modifiche ed integrazioni al suddetto D.P.R. 357/1997, n. 357;
- VISTO** il decreto legislativo 29/12/2003, n. 387 *“Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativo alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”*;
- VISTO** il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, recante *“Norme in materia ambientale”*
- VISTO** il decreto assessoriale A.R.T.A. 17/05/2006, n. 11142 *“Criteri relativi ai progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del sole”*;
- VISTO** il decreto ministeriale 17/10/2007 recante criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciale di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS), successivamente modificate dal D.M. 22 gennaio 2009;
- VISTO** il decreto 10/09/2010 del Ministero dello Sviluppo Economico *“Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”* ed in particolare l'art.1 *“Adeguamento linee guida decreto ministeriale 10/09/2010”* e il successivo art.4 *“Documentazione amministrativa e disciplina del procedimento unico”*;
- VISTO** il decreto legislativo 03/03/2011, n. 28, recante *“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”*;
- VISTO** il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 15/03/2012 *“Definizione e quantificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione delle modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle provincie autonome (c.d. BurdenSharing)”*;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 18/07/2012, n. 48 *“Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5 della legge regionale 12/05/2010, n. 11”*;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015 *“Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)”*, con la quale l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente è stato individuato quale Autorità Unica Ambientale, fatta eccezione per l'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1 comma 6 della l.r. n. 3/2013;
- VISTA** la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 del Dirigente Generale D.R.A., recante disposizioni operative in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015;
- VISTA** la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e in particolare l'art. 91 *“Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale”*, come integrato dall'art. 44 la legge regionale 17/03/2016, n. 3 e l'art. 98 *“Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”*;
- VISTO** il decreto dell'11/05/2015 del Ministero dello Sviluppo Economico, attuativo dell'articolo 40 comma 5 del D. Lgs. 28/2011, con il quale viene assegnato al Gestore Servizi Energetici (GSE) il compito del monitoraggio annuale degli obiettivi stabiliti con il decreto 15 marzo 2012;
- VISTA** la legge 22/05/2015, n. 68 *“Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 189 del 21/07/2015 *“Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione - approvazione”*, con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente di cui alla nota n. 4648 del 13 luglio 2015

- (Allegato “A” alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione per il rilascio delle autorizzazioni ambientali;
- VISTA** la legge regionale 20/11/2015, n. 29 recante “*Norme in materia di tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali e paesaggistiche*”;
- VISTO** il decreto M.A.T.T.M. 24/12/2015 “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale*”;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 207/Gab del 17/05/2016 con il quale, ai sensi dell’art. 91 della l.r. n. 9/2015 come integrato dall’art. 44 della l.r. n. 3/2013, nonché in conformità ai criteri fissati dalla deliberazione della Giunta Regionale n.189 del 21/07/2015, è stata istituita la “*Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale*” (di seguito “C.T.S.”);
- VISTO** il decreto assessoriale n. 295/Gab del 28/06/2019, con il quale è stata approvata la “*Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti*”;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 282/Gab 09/08/2023 di nomina del Prof. Avv. Gaetano Armao di Commissario della C.T.S. prevista dalla legge regionale 7/05/2015, n. 9 e s.m.i.;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 32 del 04/02/2025 – “*Commissione Tecnica Specialistica di cui all'articolo 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni. Schemi di decreto per la modifica degli ex decreti 31 maggio 2023, nn. 194 e 195, relativi, rispettivamente, al funzionamento ed ai compensi spettanti ai componenti della Commissione. Apprezzamento*”
- VISTO** il decreto assessoriale n. 22/Gab del 10/02/2025 in vigore a decorrere dalla pubblicazione del 10/02/2025, relativo al nuovo funzionamento della C.T.S. di cui alla Deliberazione di Giunta n. 32 del 4 febbraio 2025, e successiva modifica di cui al decreto assessoriale n. 54/Gab del 23/02/2026;
- VISTI** i provvedimenti di nomina e/o di revoca dei componenti della C.T.S., dati *in primis* dal decreto assessoriale n. 230/Gab del 27/05/2016 ed in ultimo dal decreto assessoriale n. 36/GAB del 23/02/2026;
- VISTO** il Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano (PEARS) approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 344 del 10/11/2025 ed emanato con decreto del Presidente della Regione Siciliana del 13/11/2025 n. 5;
- VISTO** il decreto legislativo 16/06/2017, n. 104 recante “*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16/04/2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9/07/2015, n.114*” che ha introdotto al D.Lgs.152/2006 l’art.27-bis riguardante il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (nel seguito P.A.U.R.);
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 13/01/2017, n. 120 “*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 8 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164*”;
- VISTA** la nota protocollo n. 23797 del 09/04/2019 del Dirigente Generale del DRA con la quale sono state diramate le prime linee di indirizzo in materia di procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, di cui all’art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006;
- VISTA** la delibera di Giunta di Governo n. 239 del 27/06/2019 con la quale, è stato approvato il Regolamento di attuazione della riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali, a seguito della quale è stata attribuita al Servizio 1 - ora denominato “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” - del Dipartimento Regionale dell’Ambiente, anche la competenza del P.A.U.R., di cui all’art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 295/Gab del 28/06/2019, con il quale è stata approvata la “*Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti*”;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020 “*Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.) e di valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.)*” con la quale si individua nel Dipartimento Regionale dell’Ambiente l’Autorità competente all’adozione dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA ex art.19 del D.Lgs. 152/2006, nonché all’adozione degli ulteriori provvedimenti, relativi a verifiche di assoggettabilità a VAS (art.12 D.Lgs.152/2006), Screening di valutazione di incidenza ex art.5 D.P.R. n.357/1997 e valutazione preliminare, di cui all’art.6, comma 9, del D.Lgs. n.152/2006;
- VISTO** il decreto Interassessoriale del 18/08/2020, n. 234/Gab/A.R.T.A. di questo Assessorato e dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con il quale questo

- Assessorato è stato individuato quale struttura regionale competente a presidiare le attività inerenti al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed è stato altresì definito il pertinente iter procedurale;
- VISTA** la legge regionale 15/04/2021, n. 9 e in particolare l'art. 73 rubricato "*Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale*", con cui è stato disposto sia di aumentare da 30 a 60 il numero di commissari della C.T.S., sia di articolare la medesima C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 266 del 17/06/2021 "*Attuazione della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, articolo 73. Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale*", con cui sono state disciplinate sia l'articolazione della C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia (Ambiente - Energia - Pianificazione Territoriale), sia l'organizzazione e la gestione interna delle attività e le modalità di distribuzione dei carichi di lavoro della medesima C.T.S.;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 22/Gab del 10/02/2025 in vigore a decorrere dalla pubblicazione del 10/02/2025, relativo, al nuovo funzionamento della CTS di cui alla deliberazione di Giunta n.32 del 04/02/2025, in precedenza regolamentata dal decreto assessoriale n.195/Gab del 31/05/2023, oggi abrogato;
- VISTO** il decreto legislativo 08/11/2021, n. 199, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*";
- VISTO** il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con cui sono stabiliti gli obiettivi nazionali al 2030 sull'efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO2, nonché gli obiettivi in tema di sicurezza energetica, interconnessioni, mercato unico dell'energia e competitività, sviluppo della mobilità sostenibile;
- VISTO** il decreto legge 31/05/2021, n. 77 recante "*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", convertito, con modificazioni, dalla legge 29/07/2021 n.108, in considerazione della necessità ed urgenza di garantire l'attuazione degli interventi relativi al PNRR e al PNIEC per impianti alimentati da fonti rinnovabili e della necessità di accelerare e semplificare le procedure necessarie per la loro attuazione;
- VISTO** il decreto legislativo 08/11/2021, n.109 recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*"
- VISTO** il decreto assessoriale del 14/02/2022 n. 36/Gab recante "*Adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee guida Nazionali sulla Valutazione d'incidenza (V.INC.A.), approvate in conferenza Stato-Regioni in data 28 novembre 2019 e pubblicate sulla G.U.R.I. del 28 dicembre 2019, n. 303*" e successivo D.A. n. 237/Gab del 29/06/2023;
- VISTO** il decreto 21/06/2024 (GURI 2 luglio 2024 n.153) del M.A.S.E., recante "*Disciplina l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili*"
- VISTO** il decreto legislativo 25/11/2024 n. 190 (c.d. Testo Unico Energia) recante "*Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118*" entrato in vigore il 30/12/2024;
- VISTO** l'art.1 del sopra richiamato decreto legislativo 25/11/2024 n.190 ed in particolare l'art.3, che recita "*Le regioni e gli enti locali si adeguano ai principi di cui al presente decreto entro il termine di centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Nelle more dell'adeguamento di cui al primo periodo, si applica la disciplina previgente. In caso di mancato rispetto del termine di cui al primo periodo, si applica il presente decreto. In sede di adeguamento ai sensi del primo periodo, le regioni e gli enti locali possono stabilire regole particolari per l'ulteriore semplificazione dei regimi amministrativi disciplinati dal presente decreto, anche consistenti nell'innalzamento delle soglie di potenza previste per gli interventi di cui agli allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente decreto,*

*fermo restando quanto previsto all'articolo 13, comma 1" ed il successivo comma 4 che recita "Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che si adeguano al presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione";*

**VISTO** altresì l'art. 9 comma 1 (Autorizzazione Unica) del ridetto legislativo 25/11/2024 n.190, così come aggiornato dall'art. 8 comma 1 lett. A) del decreto legislativo 26/11/2025, n. 178 che recita *"Gli interventi di cui all'allegato C sono soggetti al procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo, comprensivo, ove occorrenti, della valutazione di impatto ambientale ovvero della valutazione di incidenza ambientale. La verifica di assoggettabilità a VIA, ove occorrente, precede l'avvio del procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo e ha una durata non superiore a novanta giorni decorrenti dalla conclusione della fase di verifica di completezza della documentazione effettuata ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nel caso di interventi sottoposti al regime di cui al presente articolo che richiedono la realizzazione di interventi edilizi, il relativo titolo, di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è acquisito, ai sensi del comma 10, nell'ambito del procedimento di cui al presente articolo. Nel caso di interventi di cui all'allegato C, sezione I, sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza di regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, si applica l'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, salva la facoltà, per le stesse regioni e province autonome, di optare per il procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo. In relazione agli interventi di cui al quarto periodo, il termine per la conclusione del procedimento di cui all'articolo 27-bis non può superare i due anni dal suo avvio o dall'avvio della verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA), ove prevista";*

**VISTO** l'art. 9 comma 10, lett. D) del ripetuto legislativo 25/11/2024 n. 190, così come aggiornato dall'art.8 comma 1 lett. A) del decreto legislativo 26/11/2025, n. 178 che recita *"La determinazione motivata favorevole di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico e, recandone indicazione esplicita: d) reca l'obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto, con l'analitica stima dei costi di dismissione e di ripristino dello stato dei luoghi, l'indicazione delle garanzie finanziarie e del termine entro il quale il soggetto proponente è tenuto a prestarle, comunque non oltre centoventi giorni dalla data di rilascio del provvedimento autorizzatorio stesso, nonché le compensazioni territoriali ovvero ambientali a favore dei comuni stabilite in sede di conferenza di servizi per la realizzazione dell'intervento, entro un limite non inferiore all'1 per cento e non superiore al 4 per cento del valore economico della produzione attesa durante la vita utile dell'impianto, al netto del valore dell'energia eventualmente autoconsumata. Le garanzie finanziarie e le compensazioni di cui alla presente lettera non sono dovute nel caso di interventi realizzati su superfici edificate ovvero sulle strutture di copertura ricadenti nei parcheggi";*

**VISTO** l'art.15 del ripetuto decreto legislativo 25/11/2024 n. 190 statuisce che *"Le disposizioni di cui all'allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono abrogate, unitamente a ogni altra disposizione incompatibile. A decorrere dalla data di cui all'articolo 17, eventuali rinvii ad altre disposizioni concernenti la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili si intendono riferiti al presente decreto"* e che ai sensi dell'allegato D sono abrogati l'articolo 12 del decreto legislativo 29/12/2003, n. 387 e la relativa tabella A;

**VISTO** il punto 13.1 delle Linee Guida Nazionali di cui al DM 10/09/2010, che recita *"l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica, fermo restando quanto previsto dai punti 13.2 e 13.3, è corredata da: a) progetto definitivo dell'iniziativa, comprensivo delle opere per la connessione alla rete, delle altre infrastrutture indispensabili previste, della dismissione dell'impianto e del ripristino dello stato dei luoghi. Il ripristino, per gli impianti idroelettrici, è sostituito da misure di reinserimento e recupero ambientale; (OMISSIS) la relazione tecnica, inclusa nel progetto definitivo, che indica, in particolare (OMISSIS) la descrizione dell'intervento, delle fasi, dei tempi e delle modalità di esecuzione dei complessivi lavori previsti, del piano di dismissione degli impianti e di ripristino dello stato dei luoghi, ovvero, nel caso di impianti idroelettrici, delle misure di reinserimento e recupero ambientale*

- proposte; una stima dei costi di dismissione dell'impianto e di ripristino dello stato dei luoghi ovvero, nel caso di impianti idroelettrici, delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte”;*
- VISTO** il punto 13.1 lettera J delle medesime Linee Guida secondo il quale : *“l'impegno alla corresponsione, all'atto di avvio dei lavori, di una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa secondo l'importo stabilito in via generale dalle Regioni o dalle Province delegate, in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento recupero ambientale; la cauzione è stabilita in favore dell'Amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente e che tale cauzione deve essere rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni. Le Regioni o le Province delegate, eventualmente avvalendosi delle Agenzie Regionali Per l'Ambiente, possono motivatamente stabilire, nell'ambito della Conferenza dei servizi, differenti soglie e/o importi di cauzione, parametrati in ragione delle diverse tipologie di impianti ed in relazione alla particolare localizzazione dei medesimi”.*
- VISTO** il punto 9 delle più volte richiamate Linee Guida *“Al termine della vita utile dell'impianto si deve procedere alla dismissione dello stesso e ripristino del sito in condizioni analoghe allo stato originario (interventi di riforestazione e afforestazione, ecc.); a tale riguardo il proponente fornirà garanzia della effettiva dismissione e del ripristino del sito con le modalità indicate al paragrafo 5.3, lettera g).”*
- VISTO** l'articolo 1 della legge 10/06/1982 n. 348 recante *“Costituzione di cauzioni con polizze a garanzia di obbligazioni verso lo Stato gli altri enti pubblici”;*
- VISTO** il decreto legislativo 01/09/1993 recante *“Testo Unico in materia bancaria e creditizia, ed in particolare gli articoli 106 e 107”;*
- VISTO** l'art. 24, commi 32 e 33 della legge 27/12/1997 n. 449, recante *“Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”;*
- VISTO** il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17/02/2009 n. 29, entrato in vigore il 18/04/2009, contenente la revisione, la razionalizzazione e l'aggiornamento della normativa secondaria di attuazione del Titolo V del Testo Unico Bancario;
- VISTO** il decreto del Ministero dell'Economia e Finanze 02/04/2015 n. 53 *“Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3 e 114 del Decreto Legislativo 01/09/1993 n. 385, nonché dell'articolo 7 ter, comma 1 bis, della L. 30/04/1999 n. 130”;*
- VISTA** la Circolare della Banca d'Italia n. 288 del 03/04/2015 recante *“Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”;*
- VISTO** il documento rubricato *“garanzie finanziarie: suggerimenti per le pubbliche amministrazioni ed altri beneficiari”* redatto dalla Banca d'Italia in collaborazione con IVASS, ANAC, AGCM pubblicato in data 28 maggio 2020;
- RITENUTO**, al fine di cautelare l'Amministrazione Regionale nel caso di inadempienze del Soggetto titolare dell'autorizzazione per la rimessa in pristino dei luoghi al termine della vita degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di dover adottare uno schema di contratto di cauzione tipo, al quale il Soggetto proponente dovrà attenersi ai fini della presentazione delle garanzie prima dell'inizio lavori;
- RITENUTO** che la garanzia deve sussistere senza soluzione di continuità per tutta la durata dei lavori di realizzazione e di esercizio dell'impianto e fino all'avvenuta rimessa in pristino dei luoghi da parte del soggetto intestatario del titolo abilitativo;
- RITENUTO** che l'eventuale frazionamento in più contratti di garanzia successivi, di durata comunque almeno quinquennale, non costituisce un pregiudizio per l'interesse pubblico e che l'oggetto della garanzia riproposto in ogni quinquennio, rimane il medesimo e corrisponde a tutti gli obblighi derivanti dalla rimessa in pristino dei luoghi o delle misure di reinserimento di recupero ambientale, secondo le modalità previste dal piano di demolizione, smaltimento e rimessa in pristino, con analisi dei costi e dei tempi necessari, facente parte della documentazione progettuale;
- RITENUTO** pertanto di dover approvare l'Allegato A), al presente provvedimento, contenente il modello unico di contratto di garanzia per la rimessa in pristino dei luoghi al termine della vita degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

Tutto ciò premesso,

## DECRETA

### Articolo 1

Le premesse si intendono integralmente recepite.

E' approvato l'allegato A) al presente provvedimento, per formarne parte integrante e sostanziale, contenente il "Modello Unico di contratto di garanzia" per la rimessa in pristino dei luoghi al termine della vita degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

### Articolo 2

A far data dalla pubblicazione del presente provvedimento, i contratti di garanzia che obbediscono alle finalità di "rimessa in pristino dello stato dei luoghi" di cui al combinato disposto dell'art. 9 c. 10 lett. D), del D. Lgs. 190 del 2024 e del punto 13.1 del D.M. dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010, dovranno adeguarsi al Modello Unico di cui all'articolo precedente, e riportare gli estremi del presente decreto, per espressa accettazione delle condizioni in esso disciplinate.

### Articolo 3

L'importo garantito non può essere inferiore a quanto stabilito nell'ambito della autorizzazione unica ed è soggetto a rivalutazione sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni.

### Articolo 4

Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente nel sito istituzionale di questo Assessorato ([www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-territorio-ambiente/dipartimento-ambiente](http://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-territorio-ambiente/dipartimento-ambiente)) e per estratto nella G.U.R.S., ai sensi dell'art. 98 comma 6 della l.r. n. 9 del 07/05/2015 e ss.mm.ii.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di giorni 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione o di notifica se anteriore, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Palermo, 07/07/2026

Il Dirigente Generale  
*Arch. Calogero Beringheli*

